

PROTOCOLLO D'INTESA

“LINEE GUIDA AI PRODOTTI CDP PER
L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE E LE ESPORTAZIONI”

Associazione Bancaria Italiana, con sede legale in Roma, Piazza del Gesù 49, Codice Fiscale 0208818589, in persona di Giovanni Sabatini, nella sua qualità di Direttore Generale (di seguito, “**ABI**”);

e

Cassa depositi e prestiti società per azioni, con sede legale in Roma, Via Goito 4, capitale sociale pari ad euro 3.500.000.000,00, interamente versato, Registro delle Imprese di Roma e Codice Fiscale n. 80199230584, Partita IVA 07756511007, in persona di Giovanni Gorno Tempini, nella sua qualità di Amministratore Delegato (di seguito, “**CDP**” e, congiuntamente con ABI, le “**Parti**”);

premessi che

- (A) in virtù dell'articolo 8 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 (c.d. «sistema *export banca*») e del relativo decreto attuativo, datato 22 gennaio 2010, del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato sulla G.U. del 9 aprile 2010, CDP è stata autorizzata ad utilizzare i fondi di cui all'articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni (i “**Fondi**”), per finanziare operazioni di internazionalizzazione delle imprese, purché tali operazioni siano assistite da garanzia o assicurazione di SACE S.p.A.;
- (B) al fine di dare attuazione alla citata normativa, ABI, CDP, SACE S.p.A. e SIMEST S.p.A. hanno stipulato una convenzione, nel tempo prorogata, sostituita e rinnovata, la cui validità è stata da ultimo prorogata sino al 30 ottobre 2015;
- (C) ai sensi dell'articolo 1, comma 42, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (c.d. Legge di Stabilità 2014), CDP è stata altresì autorizzata ad utilizzare i Fondi per finalità di sostegno dell'economia, anche in favore delle imprese diverse da quelle di piccola e media dimensione, attraverso l'intermediazione di enti creditizi;
- (D) al fine di implementare le modifiche introdotte dalla normativa di cui alla precedente premessa (C), in data 5 agosto 2014, ABI e CDP hanno stipulato una convenzione, come successivamente modificata e integrata, con la quale è stato definito l'intervento di CDP nell'ambito delle finalità di sostegno dell'economia (la “**Piattaforma Imprese**”);
- (E) le risorse messe a disposizione da CDP nell'ambito della Piattaforma Imprese sono rappresentate da un *plafond* complessivo di 5,5 miliardi di euro, a sua volta ripartito in quattro sotto-*plafond*: il “Plafond PMI”, il “Plafond MID”, il “Plafond Reti PMI” e il “Plafond Esportazione”;
- (F) ai sensi dell'articolo 1, comma 44, della Legge di stabilità 2014, è stato modificato l'articolo 8 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 (c.d. «sistema *export banca*»), prevedendo che l'intervento di CDP nell'ambito dell'internazionalizzazione e dell'esportazione non sia limitato alle operazioni di finanziamento garantite o assicurate da SACE S.p.A.;
- (G) in data 23 dicembre 2014 il Ministero dell'economia e delle finanze ha emanato un decreto, pubblicato sulla G.U. del 12 febbraio 2015, attuativo delle modifiche apportate dalla normativa di cui alla precedente premessa (F) (di seguito, il “**Secondo Decreto Attuativo Export Banca**” e, congiuntamente all'articolo 1, comma 44, della Legge di stabilità 2014, di seguito, la “**Nuova Normativa Export Banca**”), in virtù del quale CDP è stata ora autorizzata a: (i) fornire, a condizioni di mercato, a qualunque banca avente le caratteristiche individuate dalla Nuova Normativa *Export Banca*, la provvista necessaria per effettuare finanziamenti nell'ambito di operazioni di internazionalizzazione delle imprese e di esportazione, a condizione che tali operazioni siano assicurate o garantite da SACE S.p.A. o da altre agenzie di credito all'esportazione, da banche di sviluppo nazionali o da altri enti finanziari costituiti da accordi internazionali, ai sensi della disciplina dell'Unione europea ed internazionale, e (ii) sempre a condizioni di mercato, a effettuare in via diretta le operazioni di finanziamento destinate al sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese e delle esportazioni, se assistite da garanzia o assicurazione di SACE S.p.A. o di altre agenzie di credito all'esportazione, di banche di sviluppo nazionali o di altri enti finanziari costituiti da accordi internazionali, nel caso di operazioni di finanziamento di importo superiore a 25 milioni di euro, purché siano effettuate in cofinanziamento con altro finanziatore per una quota di CDP non

superiore al 50% dell'importo complessivo del finanziamento ovvero per una percentuale superiore qualora le particolari caratteristiche temporali o dimensionali dell'operazione di finanziamento risultino non compatibili con l'intervento del sistema bancario;

- (H) le modifiche apportate dalla Nuova Normativa *Export Banca* comportano per CDP, nonché per le imprese e le banche operanti nel mercato dell'internazionalizzazione e dell'esportazione, la necessità di riordinare le modalità di intervento di CDP;
- (I) le Parti, nell'attuale quadro economico nazionale ed internazionale di perdurante crisi finanziaria, viste anche le esigenze di diversificazione e stabilità delle fonti di provvista manifestate dal sistema bancario e in considerazione della nuova e più ampia possibilità di intervento di CDP, intendono con il presente protocollo d'intesa promuovere la diffusione presso il sistema bancario delle linee guida ai prodotti offerti da CDP nell'ambito dei processi di internazionalizzazione delle imprese e delle esportazioni e collaboreranno per l'individuazione delle più idonee modalità operative di tali prodotti.

1. DEFINIZIONI

Nelle presenti linee guida:

"Banca" indica una banca italiana o una succursale di una banca estera comunitaria o extracomunitaria operante in Italia e autorizzata all'esercizio dell'operatività bancaria;

"Contratto di Finanziamento" indica il contratto di finanziamento, garantito dal Garante, con cui viene finanziato, direttamente o indirettamente, il Debitore Finale;

"Contratto di Provvista CDP" indica il contratto per la fornitura alla Banca della provvista da parte di CDP, documentato secondo un modello standard di CDP;

"Convenzione Export Banca" indica la convenzione sottoscritta in data 3 luglio 2013 da ABI, CDP, SACE S.p.A. e SIMEST S.p.A., come di tempo in tempo rinnovata e prorogata, al fine di dare attuazione all'articolo 8 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e al decreto datato 22 gennaio 2010 del Ministro dell'economia e delle finanze;

"Debitore Finale" indica (i) nelle Operazioni di *Export Credit* effettuate secondo lo schema c.d. "credito acquirente", l'impresa importatrice straniera, o, nel caso di Operazioni di *Export Credit* effettuate secondo lo schema del c.d. "credito fornitore", l'Esportatore, o, nel caso di Operazioni di *Export Credit* effettuate mediante il *post-financing* di lettere di credito, la banca straniera emittente la lettera di credito, e (ii) nelle Operazioni di Internazionalizzazione, l'impresa che effettua, direttamente o indirettamente, gli investimenti di internazionalizzazione;

"Esportatore" indica, nell'ambito delle Operazioni di *Export Credit*, il soggetto che ha concluso (o che concluderà) un contratto commerciale con il Debitore Finale per la fornitura di merci e/o servizi e/o esecuzione di lavori;

"Garante" indica SACE S.p.A. o altra agenzia di credito all'esportazione, una banca di sviluppo nazionale o altro ente finanziario costituito da accordi internazionali;

"Garanzia" indica la garanzia, anche nella forma della assicurazione, emessa dal Garante a beneficio dei finanziatori dell'Operazione Finanziabile;

"Operazione di *Export Credit*" ha il significato attribuito a tale termine all'Articolo 3.1 (a) delle presenti linee guida;

"Operazione di Internazionalizzazione" ha il significato attribuito a tale termine all'Articolo 3.1 (b) delle presenti linee guida;

"Operazione Finanziabile" ha il significato attribuito a tale termine all'Articolo 3.1 delle presenti linee guida;

"Plafond Esportazione" indica il *plafond* denominato "*Plafond Esportazione*" nella Piattaforma Imprese;

"Plafond MID" indica il *plafond* denominato "*Plafond MID*" nella Piattaforma Imprese;

"Plafond PMI" indica il *plafond* denominato "*Plafond PMI*" nella Piattaforma Imprese;

"Plafond Reti PMI" indica il *plafond* denominato "*Plafond Reti PMI*" nella Piattaforma Imprese;

"Sistema *Export Banca*" indica l'autorizzazione concessa alla CDP di utilizzare i Fondi per il finanziamento di operazioni di internazionalizzazione delle imprese e di esportazione, in conformità

alla Nuova Normativa *Export Banca*.

2. **PRODOTTI CDP A SUPPORTO DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE E DELLE ESPORTAZIONI**

L'offerta di CDP utilizzabile nell'ambito dell'internazionalizzazione delle imprese e delle esportazioni è rappresentata da:

- (a) il Sistema *Export Banca*; e
- (b) il *Plafond* Esportazione, il *Plafond* PMI, il *Plafond* Reti PMI e il *Plafond* MID, che compongono la Piattaforma Imprese.

Tali prodotti prevedono tutti il supporto di CDP attraverso l'intermediazione delle Banche.

Inoltre, il Sistema *Export Banca* prevede che CDP possa finanziare direttamente i Debitori Finali (i) in cofinanziamento con altre Banche, per una quota non eccedente il 50% dell'importo complessivo del finanziamento, o (ii) per una quota superiore, previa verifica dell'indisponibilità - parziale o totale - del sistema bancario.

3. **SISTEMA EXPORT BANCA**

3.1 **Tipologia di operazioni finanziabili**

Il Sistema *Export Banca* opera con riferimento a operazioni di finanziamento:

- (a) relative ad esportazioni di forniture di merci, servizi e/o esecuzione di lavori da parte di operatori italiani o da loro controllate o collegate estere (di seguito "**Operazioni di Export Credit**"); o
- (b) relative ad operazioni di internazionalizzazione poste in essere da operatori italiani o da loro controllate o collegate estere (di seguito, "**Operazioni di Internazionalizzazione**").

In conformità alla Nuova Normativa *Export Banca*, le Operazioni di *Export Credit* e le Operazioni di Internazionalizzazione dovranno essere assicurate o garantite da SACE S.p.A. o da altre agenzie di credito all'esportazione, da banche di sviluppo nazionali o da altri enti finanziari costituiti da accordi internazionali (di seguito le "**Operazioni Finanziabili**").

In ogni caso, i finanziamenti potranno essere concessi da CDP nei limiti delle risorse di tempo in tempo disponibili e subordinatamente all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni interne di CDP ed alle risultanze delle istruttorie di carattere amministrativo, creditizio, tecnico e legale relativamente a ciascuna Operazione Finanziabile, anche con riferimento alle caratteristiche della Garanzia.

3.2 **Tipologia di intervento, valuta e soglie**

L'intervento di CDP, con riferimento alle Operazioni Finanziabili, potrà essere realizzato secondo le seguenti due modalità:

- (a) indiretta, qualora CDP fornisca alla Banca la provvista necessaria a quest'ultima per effettuare il finanziamento al Debitore Finale, a condizione che la provvista richiesta a CDP sia superiore a 15 (quindici) milioni di euro ("**Intervento Indiretto**"); e
- (b) diretta, qualora CDP finanzi direttamente il Debitore Finale, anche in cofinanziamento con altra o più Banche, a condizione che la quota di finanziamento messa a disposizione da CDP sia superiore a 25 milioni di euro ("**Intervento Diretto**").

CDP, sia nell'ambito dell'Intervento Indiretto sia dell'Intervento Diretto, fornirà i propri fondi in euro ovvero, previa soddisfacente attività istruttoria, in altra valuta.

3.3 **Caratteristiche delle garanzie richieste**

L'intervento di CDP in Operazioni Finanziabili avviene a condizioni di mercato; pertanto, CDP si avvarrà, in caso di cofinanziamento, della medesima garanzia o polizza assicurativa concessa dal Garante agli altri finanziatori.

3.4 **Condizioni economiche**

Al fine di assicurare l'adozione di condizioni economiche di mercato:

- (a) qualora la quota di intervento dei cofinanziatori sia significativa (per tale intendendosi una quota non inferiore al 25% dell'importo complessivo del finanziamento), CDP applicherà tassi e commissioni in linea con quelli applicati dagli altri cofinanziatori; e

- (b) negli altri casi, CDP valuterà tempo per tempo le condizioni di mercato, con riferimento alla specifica operazione da finanziare, tenendo conto, in ogni caso, dei tassi minimi di riferimento di cui alla normativa dell'Unione europea.

3.5 **Procedimento di attivazione**

CDP indicherà sul proprio sito internet (www.cdp.it) le modalità per la richiesta di concessione dei finanziamenti nell'ambito del Sistema *Export Banca*.

3.6 **Caratteristiche specifiche dell'Intervento Indiretto**

Le Operazioni Finanziabili realizzate mediante l'Intervento Indiretto avranno, inoltre, le seguenti caratteristiche:

- (a) Contratto di Provvista CDP: il finanziamento della provvista da parte di CDP alla Banca sarà documentato mediante un contratto *standard* di CDP in linea con la prassi di mercato per operazioni similari;
 - (b) marginе banca: in conformità al comma 2 dell'articolo 1 del Secondo Decreto Attuativo *Export Banca*, il Contratto di Provvista CDP indicherà il margine massimo che la Banca potrà sommare al costo *all-in* (il "**Costo All-In**") dei fondi richiesti a CDP, eventualmente differenziato in funzione della percentuale di copertura della Garanzia (il "**Margine Banca**"). Al fine della determinazione del:
 - (a) Costo *All-In*, si terrà conto del tasso di interesse, nonché di ogni commissione eventualmente applicata da CDP alla Banca;
 - (b) Margine Banca, si terrà conto della maggiorazione del tasso di interesse applicato sul Costo *All-In*, di eventuali commissioni dovute dal Debitore Finale alla Banca in relazione all'Operazione Finanziabile, mentre non saranno prese in considerazione eventuali commissioni dovute alla Banca per servizi consulenziali (a titolo esemplificativo, "*advisory fee*") o per servizi di copertura dei rischi di cambio o di tasso (c.d. "*hedging fee*");
- 3.6.2 cessione in garanzia: quale condizione sospensiva alla erogazione della provvista di CDP, la Banca cederà in garanzia a CDP, secondo un modello *standard* di CDP in linea con la prassi di mercato per operazioni similari, i crediti derivanti dal Contratto di Finanziamento, unitamente ai crediti derivanti dalla Garanzia;
- 3.6.3 ulteriori cessioni: qualora il Contratto di Finanziamento fosse assistito da garanzie ulteriori rispetto alla Garanzia, i diritti derivanti da queste ultime potranno essere oggetto di cessione in garanzia in favore di CDP, se così richiesto da CDP e qualora non vi sia opposizione da parte del Garante;
- 3.6.4 pubblicità delle condizioni: CDP pubblicherà sul proprio sito internet (www.cdp.it) le condizioni economiche alle quali si renderà di massima disponibile a concedere i finanziamenti con copertura della Garanzia pari al 100% e il relativo Margine Banca, fermo restando che CDP potrà, sulla base delle specifiche caratteristiche dell'Operazione Finanziabile, valutare l'applicazione di condizioni economiche diverse da quelle indicate nel proprio sito internet.

3.7 **Caratteristiche specifiche dell'Intervento Diretto**

Per le Operazioni Finanziabili realizzate mediante l'Intervento Diretto lo svolgimento dell'attività amministrativa del finanziamento, anche con riferimento alla verifica formale del soddisfacimento delle condizioni sospensive, potrà essere effettuato da CDP mediante l'individuazione di una Banca agente.

3.8 **Rapporti con la Convenzione Export Banca**

Le Parti si danno reciprocamente atto che con il presente documento non intendono recedere o comunque disapplicare la Convenzione *Export Banca* che continuerà, pertanto, ad applicarsi ove ne ricorrano le condizioni, fino alla naturale scadenza.

4. **PIATTAFORMA IMPRESE**

L'operatività del Plafond Esportazione, del Plafond PMI, del Plafond Reti PMI e del Plafond MID è puntualmente disciplinata nella Piattaforma Imprese. Di seguito vengono indicate le principali caratteristiche di ciascuno di tali *plafond*.

4.1 **Plafond Esportazione**

Il Plafond Esportazione ha una dotazione di 1 miliardo di euro e consente il finanziamento relativo alle esportazioni di forniture di merci, servizi e/o esecuzione di lavori da parte di imprese operanti in Italia, effettuato sotto qualsiasi forma tecnica, di importo unitario non superiore a 15 milioni di euro.

Le imprese esportatrici che possono beneficiare del *plafond* sono le imprese di ogni dimensione operanti in Italia.

I finanziamenti concessi dalle Banche a valere sul Plafond Esportazione possono beneficiare di qualsiasi garanzia, pubblica o privata. Nel caso di intervento di garanzie pubbliche (ad esempio, SACE), CDP offre una specifica linea di provvista.

4.2 **Plafond PMI**

Il Plafond PMI ha una dotazione di 2 miliardi di euro ed è destinato al finanziamento, anche nella forma del *leasing* finanziario, di iniziative relative a investimenti da realizzare e/o in corso di realizzazione ovvero ad esigenze di incremento del capitale circolante delle PMI.

Le imprese destinatarie dei finanziamenti concessi dalle Banche a valere sul Plafond PMI sono le micro, piccole e medie imprese autonome operanti in Italia con un organico inferiore a 250 dipendenti, equivalenti a tempo pieno, a prescindere dal fatturato e dall'attivo di bilancio, secondo quanto indicato nella definizione di PMI indicata nella convenzione Piattaforma Imprese.

Potranno essere finanziate anche le PMI non autonome, a condizione che, considerando l'organico in termini di associazione e collegamento con altre imprese, il numero di dipendenti risulti inferiore a 250 unità.

I finanziamenti accordati dalle Banche a valere sul Plafond PMI possono beneficiare di qualsiasi garanzia, pubblica o privata. Nel caso di intervento di garanzie pubbliche (ad esempio, Fondo centrale di garanzia per le PMI, SACE o ISMEA), CDP offre una specifica linea di provvista.

4.3 **Plafond Reti PMI**

Il Plafond Reti PMI ha una dotazione di 500 milioni di euro ed è destinato al finanziamento, anche nella forma del *leasing* finanziario, di iniziative relative a investimenti da realizzare e/o in corso di realizzazione ovvero ad esigenze di incremento del capitale circolante delle PMI che hanno sottoscritto un contratto di rete.

Il Plafond Reti PMI può essere utilizzato per la concessione di finanziamenti in favore:

- (i) delle "PMI di Rete", ossia delle PMI operanti in Italia che partecipano ad una "Rete di Imprese", costituita ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter e ss. del DL n. 5/2009; o
- (ii) direttamente in favore delle "Reti PMI", ossia le reti di imprese dotate di personalità giuridica che rispettino i requisiti di PMI secondo quanto indicato nella definizione di "Reti PMI" della Piattaforma Imprese.

I progetti finanziabili a valere sul Plafond Reti PMI devono essere di importo massimo di spesa di 25 milioni di euro. La quota di finanziamento di CDP non può eccedere i 12,5 milioni di euro.

I finanziamenti accordati dalle Banche a valere sul Plafond Reti PMI possono beneficiare di qualsiasi garanzia, pubblica o privata.

Il Plafond Reti PMI è messo a disposizione da CDP in stretta sinergia con la Banca Europea per gli Investimenti (BEI), potendo tale *plafond* beneficiare del supporto finanziario di quest'ultima.

4.4 **Plafond MID**

Il Plafond MID ha una dotazione di 2 miliardi di euro ed è destinato al finanziamento, anche nella forma del *leasing* finanziario, di iniziative relative a investimenti da realizzare e/o in corso di realizzazione ovvero ad esigenze di incremento del capitale circolante delle "*mid cap*", ossia delle imprese autonome con un numero di dipendenti compreso tra 250 e 2.999 unità.

Potranno essere finanziate anche le imprese "*mid cap*" non autonome, a condizione che, considerando l'organico in termini di associazione e collegamento con altre imprese, il numero di dipendenti risulti inferiore a 3.000 unità e superiore o uguale a 250 unità.

I finanziamenti a valere sul Plafond MID possono beneficiare di qualsiasi garanzia, pubblica o privata. Nel caso di intervento di garanzie pubbliche (ad esempio, SACE), CDP offre una specifica

linea di provvista, a fronte della quale i finanziamenti alle imprese "mid cap" non possono eccedere unitariamente i 25 milioni di euro.

5. **DIFFUSIONE DELLE LINEE GUIDA E COLLABORAZIONE**

ABI, nella sua qualità di associazione di categoria, si impegna a rendere noto il presente protocollo di intesa alle Banche.

Per favorirne una adeguata diffusione a livello locale, le Parti si impegnano a svolgere una campagna d'informazione sulle linee guida di cui al presente protocollo d'intesa, anche coinvolgendo le rappresentanze territoriali dell'ABI e delle associazioni di imprese.

Al fine di assicurare la massima efficacia dei prodotti di CDP a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese e delle esportazioni, le Parti collaboreranno per l'individuazione delle più idonee modalità operative di tali prodotti.

6. **COMUNICAZIONI**

Le comunicazioni relative al presente protocollo d'intesa potranno essere inviate ai seguenti indirizzi e numeri:

(a) se ad ABI:

Associazione Bancaria Italiana
Piazza del Gesù n. 49
00186 – Roma
fax: 06 6757457
All'attenzione del Servizio di Segreteria Generale

(b) se a CDP:

Cassa depositi e prestiti S.p.A.
Via Goito n. 4
00185 – Roma
fax: 06 42214634
All'attenzione dei Responsabili Area Supporto all'Economia e Area Finanza e Raccolta

ovvero presso i diversi indirizzi e numeri di tempo in tempo indicati.

* * *

Roma, 18 marzo 2015